

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ESPRIME SOLIDARIETA' AL GIOVANE CALCIATORE DISCRIMINATO E CONDANNA TUTTI I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI ASSUNTI DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

presentata il 26.03.2019 dai Consiglieri Bartelle, Ruzzante, Guarda

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- nella giornata di domenica 24.03.2019, durante una partita di calcio categoria under 15 svoltasi a Silea (TV) tra la squadra del Treviso e la Miranese, uno dei giocatori della squadra locale, originario del Burkina Faso, è stato insultato nei seguenti termini: *“negro di merda ti sotterriamo vivo”* e *“vattene non rompere i coglioni”* (fonte: ansa.it);

CONSIDERATO CHE:

-Il Codice di Comportamento sportivo del CONI, all'art. 5, fissa il principio di non violenza e impone il divieto di rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; all'art. 6 fissa il principio di non discriminazione imponendo il divieto di comportamenti discriminatori *“in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche”*;

-L'art. 1 della L.R. n. 8/2015 recante disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva riconosce *“il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente”*;

- con Deliberazione n. 120/2017 questo Consiglio regionale ha approvato la Carta Etica dello Sport il cui art. 3 stabilisce che *“lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione. L'attività motoria o sportiva costituisce irrinunciabile elemento per una crescita equilibrata della persona.”*;

esprime

solidarietà al giovane calciatore oggetto delle intollerabili offese descritte in premessa e condanna ogni episodio discriminatorio, specie se commesso nell'esercizio o in occasione delle attività o delle manifestazioni sportive.

impegna la Giunta regionale

ad adottare, anche in applicazione della Carta Etica dello Sport, tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione di ogni tipo di discriminazione.